

RIFORMA CARTABIA

La legge che prende il nome dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che l'ha presentata e ne ha fortemente sostenuto l'approvazione ospita, nei suoi numerosi commi, disposizioni immediatamente applicabili, entrate in vigore, dopo il naturale periodo di vacatio, in data 19 ottobre 2021.

Alcune di questi riguardano la tutela penale (sostanziale e processuale) delle vittime di violenza di genere e segnano una ulteriore tappa in quel lungo percorso di adeguamento della normativa interna agli standard imposti a livello europeo in materia di tutela delle vittime di violenze di genere

-Un **primo gruppo di disposizioni** riguardano la totalità delle fattispecie incriminatrici che incide sul regime della prescrizione³, attraverso l'introduzione di una causa di improcedibilità per superamento del tempo massimo per l'impugnazione;

i commi da 7 a 10 che si occupano dell'identificazione delle persone sottoposte al procedimento penale, con riferimento in particolare alla categoria degli apolidi, persone della quale è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono state in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea

-Un **secondo gruppo di previsioni**, precisamente i commi da 11 a 13, contiene invece modifiche che investono direttamente la normativa in tema di **tutela delle vittime di violenza di genere** sulle quali si deve quindi concentrare la nostra attenzione.

Queste previsioni estendono anche alle vittime dei reati previsti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio la portata applicativa delle norme introdotte con la legge n. 69 del 2019 (cd. Codice Rosso)

Più in particolare, i citati commi allargano l'ambito di applicazione di una serie di garanzie processuali, fino a farvi rientrare, appunto, tutti i reati spia commessi nella forma tentata e, come visto, il reato di tentato omicidio

1. L'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p., che riguarda **le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva**, nonché dell'evasione dell'imputato effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato (comma 11 lett. a);

2. L'art. 659, comma 2-bis c.p.p. per cui, quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (comma 11, lett. d);

3. L'art. 362, comma 1-ter c.p.p., che disciplina **l'assunzione di informazioni del pubblico ministero dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza**, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (comma 11, lett.

4. L'art. 370, comma 2-bis c.p.p., per cui **la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero** (comma 11, lett. c);

5. L'art. 64-bis, disp. att. c.p.p., **concernente la comunicazione al giudice civile, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, di copia di una serie di atti ivi previsti (comma 12);**

6. L'art. 165, quinto comma, c.p., che subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (comma 13).

menzione anche per il comma 15, il quale prevede l'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p., ovverosia per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nella Linee guida, inoltre, con un accento più negativo, si sottolinea come il legislatore abbia perso una importante occasione per introdurre utili modifiche, con riferimento a:

- 1) l'inserimento delle nuove fattispecie di reato di "Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis c.p.)
- 2) l'inserimento del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Le novità nel processo penale:

1) **LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE**

- 2) **INDAGINI PRELIMINARI** Modifica della durata massima delle indagini nei seguenti termini, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi: Sei mesi per le contravvenzioni; • Un anno e sei mesi per alcuni delitti di particolare gravità, previsti dall'art. 407, • comma 2 c.p.p.; Un anno, per tutti gli altri delitti
- 3) **CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO** Estensione del novero dei reati previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p., con la citazione diretta a giudizio ora prevista anche per: Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione come i delitti di • oltraggio a magistrato in udienza, di esercizio abusivo di una professione, etc; Fattispecie di reato contro l'Ordine Pubblico come il delitto di istigazione a • delinquere; Fattispecie di reato contro la fede pubblica come i delitti di indebito utilizzo e • contraffazione di carte di credito e di pagamento, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di possesso di segni distintivi contraffatti; Fattispecie di reato contro la moralità come il delitto di atti osceni; • Fattispecie di reato contro la persona come i delitti di violenza o minaccia per • costringere a commettere un reato, di violazione di domicilio anche quando commessa da un pubblico ufficiale
- 4) **UDIENZA PRELIMINARE** Modifica del canone di giudizio che deve guidare il Giudice dell'Udienza Preliminare: la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere dovrà intervenire
- 5) **ASSENZA DELL'IMPUTATO** Nell'ipotesi in cui: L'imputato sia certamente a conoscenza del procedimento e scelga • consapevolmente di non partecipare, il procedimento prosegue; L'imputato non sia a conoscenza del procedimento, il giudice dovrà emettere • sentenza di non doversi procedere contenente l'ordine di ricerca dell'imputato per il tempo di prescrizione del reato
- 6) **NUOVA UDIENZA FILTRO** Per i procedimenti con citazione diretta a giudizio, viene introdotto l'art. 544 bis c.p.p. che prevede una nuova udienza predibattimentale, con funzione di filtro, da celebrarsi in camera di consiglio avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento

7) MODIFICHE AL DIBATTIMENTO La riforma introduce:

Tempestiva calendarizzazione di tutte le udienze con l'indicazione delle attività • che verranno svolte;

Partecipazione a distanza alle udienze con il consenso delle parti;

- Illustrazione delle fonti di prova con esclusivo riguardo ai profili di
- ammissibilità; Aggiunta della registrazione audiovisiva;
- Deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche.

8) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE Il termine per la costituzione di parte civile coincide, a pena di decadenza, con l'accertamento della costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. all'udienza preliminare, senza poter attendere, quindi, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento

9) PATTEGGIAMENTO Modifica degli effetti premiali ed extrapenali del patteggiamento: Sia per il patteggiamento tradizionale, che per il c.d. "patteggiamento allargato", l'accordo con l'accusa potrà "estendersi alla confisca facoltativa" nonché "alla determinazione dei beni specifici e dell'importo" da assoggettare a vincolo reale; Per il solo patteggiamento allargato l'accordo potrà riguardare le "pene accessorie" e la "loro durata"; Infine, la sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità

10) GIUDIZIO ABBREVIATO Quando la richiesta è subordinata ad un'integrazione probatoria, dovrà essere accolta "se il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale"; Allo sconto di pena di un terzo si aggiunge un'ulteriore riduzione di un sesto della pena, applicata dal giudice dell'esecuzione in ipotesi di rinuncia all'impugnazione della sentenza di condanna da parte dell'imputato.

11) GIUDIZIO IMMEDIATO Ampliamento della possibilità di accedere a riti premiali in ipotesi di giudizio immediato: Se la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non viene accolta, l'imputato potrà richiedere, in via alternativa - Il rito abbreviato secco - Il patteggiamento - Oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova; Se la richiesta di patteggiamento non viene accolta, l'imputato potrà ulteriormente richiedere - Il rito abbreviato - O la sospensione del procedimento con messa alla prova

12) PROCEDIMENTO PER DECRETO La disciplina del decreto penale di condanna viene arricchita con una revisione dell'effetto estintivo del reato per decorso del tempo ex art. 460, comma 5 c.p.p., che viene subordinato al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto. Ancora, il Decreto introduce la possibilità per l'imputato di pagare la pena pecuniaria entro quindici giorni beneficiando della riduzione di un quinto se rinuncia all'opposizione al decreto.

13) LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. viene calibrato sul minimo edittale della pena e non più sul massimo edittale: la tenuità del fatto potrà essere applicata a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria.

14) MESSA ALLA PROVA La sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. potrà essere proposta anche dal Pubblico Ministero a seguito della chiusura delle indagini preliminari con la possibilità per l'indagato di accettare il rito nel termine di venti giorni.

15) GIUDIZIO DI APPELLO Per il giudizio di appello: Introduzione di diverse ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna, a titolo esemplificativo, alla sola pena dell'ammenda o alla pena Previsione come regola della trattazione dell'udienza in camera di consiglio, salvo richiesta dell'appellante da presentarsi entro quindici giorni dall'udienza; Introduzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi.

- 16) **GIUDIZI DI CASSAZIONE** Per il giudizio di Cassazione: Previsione di un contraddittorio unicamente cartolare, salvo specifiche richieste delle parti o della stessa Suprema Corte; Introduzione della possibilità per l'imputato di chiedere alla Corte di "adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".
- 17) **IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE** PENALE La mancata definizione del giudizio, entro due anni per quello di appello ed entro un anno per quello di cassazione, è causa di improcedibilità dell'azione penale. Tali termini possono essere prorogati rispettivamente per un anno e per sei mesi in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; La declaratoria di improcedibilità dell'azione penale non ha luogo nel caso in cui l'imputato chieda comunque la prosecuzione del processo
- 18) **LA PROCEDIBILITÀ A QUERELA** Sono precedibili a querela: lesioni personali stradali, salvo che ricorrano circostanze aggravanti; i reati di sequestro di persona, di violenza privata, furto, di turbativa violenta di cose immobili e di danneggiamento, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità; il reato di violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza sulle cose o sulle persone. Viene espressamente prevista la remissione tacita di querela in caso di ingiustificata assenza del querelante all'udienza in cui lo stesso sia citato come testimone.
- 19) **PENE DETENTIVE BREVI** Abolizione della semidetenzione e della libertà vigilata, pertanto, il giudice potrà sostituire la pena detentiva breve: In ipotesi di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, con la semilibertà e la detenzione domiciliare; In ipotesi di condanna a pena detentiva entro i tre anni, con il lavoro di pubblica utilità; In ipotesi di condanna a pena detentiva entro un anno, con la pena pecuniaria